



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo
SETTORE 2 TECNICO

cap 24020 – Via R. Ruggeri, 38 - tel. 035/ 74 02 59 - fax 035/74 00 69 - c.f. 81001030162 - p. I.V.A. 00793310160

e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it www.comune.casnigo.bg.it

Ord. 82

Casnigo, lì **15 OTT. 2026**

ORDINANZA SINDACALE

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E MISURE DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO

IL SINDACO

Visti:

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, in particolare gli articoli 3, 4 e 5, relativi ai limiti di temperatura, ai periodi di esercizio degli impianti termici e alle facoltà delle amministrazioni comunali;
- la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XI/3502 del 5 agosto 2020, recante disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili, con particolare riguardo all'articolo 7;
- la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XII/2634 del 24 giugno 2024, che invita i Sindaci a valutare la riduzione del periodo di esercizio degli impianti alimentati a combustibili fossili, in presenza di condizioni meteoclimatiche che la giustificano;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli articoli 7-bis e 50, per quanto applicabili alle rispettive disposizioni del presente provvedimento;

Premesso che:

- il Comune di Casnigo ricade nella zona climatica E, per la quale l'articolo 4 del D.P.R. 74/2013 prevede ordinariamente l'esercizio degli impianti di climatizzazione invernale dal 15 ottobre al 15 aprile, per non più di 14 ore giornaliere, tra le ore 5:00 e le ore 23:00;
- l'articolo 5 del medesimo decreto consente al Sindaco, a fronte di comprovate esigenze, di modificare il periodo annuale e la durata giornaliera di esercizio degli impianti e di ridurre i limiti massimi di temperatura ambiente, assicurando immediata informazione alla popolazione;

Considerato che:

- l'andamento climatico degli ultimi anni evidenzia una tendenza all'innalzamento delle temperature medie stagionali, con particolare riferimento ai periodi di transizione tra la stagione estiva e quella invernale, circostanza che rende opportuno valutare l'effettiva

necessità di attivazione degli impianti termici di riscaldamento in relazione alle condizioni meteorologiche concretamente riscontrate;

- la DGR XII/2634 del 24 giugno 2024 invita i Sindaci a valutare, in presenza di condizioni meteorologiche che ne giustifichino l'applicazione, una riduzione complessiva di 14 giorni del periodo ordinario di esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili fossili, mediante il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di conclusione rispetto al periodo previsto per la zona climatica E, anche sulla base delle previsioni meteorologiche rese disponibili da ARPA Lombardia;
- la riduzione del periodo di funzionamento degli impianti termici costituisce una misura finalizzata al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera derivanti dalla combustione;

Preso atto che:

- le condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni, consentono di valutare il differimento dell'avvio del periodo ordinario di esercizio degli impianti termici, tenuto conto della possibilità di attivazione straordinaria degli stessi in presenza di condizioni climatiche che ne giustifichino l'utilizzo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Ritenuto, pertanto, in considerazione delle condizioni meteorologiche previste per il periodo autunnale, degli indirizzi formulati da Regione Lombardia con la DGR XII/2634 del 24 giugno 2024, di ridurre il periodo ordinario di esercizio degli impianti termici a combustione destinati alla climatizzazione invernale, posticipandone l'inizio al 22 ottobre 2026, rispetto al periodo ordinariamente previsto per la zona climatica E, ferma restando l'applicazione delle deroghe e delle disposizioni relative all'attivazione degli impianti al di fuori del periodo ordinario previste dalla normativa vigente,

ORDINA

1. Di ridurre il periodo ordinario di esercizio degli impianti termici a combustione destinati alla climatizzazione invernale, posticipandone l'inizio al **22 ottobre 2026**. Nel periodo compreso tra il 22/10/2026 ed il 15/04/2027, gli impianti potranno essere attivati per un massimo di 14 ore giornaliere, anche frazionate, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00.

Al di fuori del suddetto periodo, in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio, è comunque consentita l'attivazione degli impianti per una durata non superiore a 7 ore giornaliere, anche frazionate, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00.

2. Durante il funzionamento degli impianti termici di climatizzazione invernale, la temperatura dell'aria negli ambienti non deve superare:

- a) 17 °C, con tolleranza di 2 °C, negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) 19 °C, con tolleranza di 2 °C, negli altri edifici.

Restano ferme le deroghe ai limiti di temperatura previste dalla normativa vigente e gli eventuali provvedimenti motivati dell'autorità competente.

3. Le limitazioni relative al periodo annuale e alla durata giornaliera non si applicano alle fattispecie individuate dall'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 74/2013, tra cui ospedali e strutture assimilate, sedi diplomatiche nei casi previsti, scuole materne e asili nido, piscine

e saune, nonché attività industriali o artigianali quando ostino esigenze tecnologiche o produttive.

4. Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera non si applicano nelle fattispecie individuate dall'articolo 4, comma 6, del D.P.R. 74/2013, alle condizioni ivi stabilite.

RACCOMANDA

Agli amministratori di condominio, ai responsabili degli impianti termici centralizzati e agli altri soggetti incaricati della gestione degli impianti di riscaldamento di valutare attentamente le condizioni climatiche e le esigenze di comfort termico degli occupanti degli edifici, provvedendo, ove necessario, all'attivazione anticipata degli impianti anche prima del 22 ottobre 2026 per una durata massima di 7 ore giornaliere.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e agli altri organi competenti i controlli sull'osservanza delle disposizioni, ciascuno secondo le proprie attribuzioni; agli uffici comunali competenti per la comunicazione istituzionale l'immediata diffusione del provvedimento alla popolazione.

INFORMA

Che le violazioni relative all'esercizio degli impianti termici e ai limiti di temperatura sono assoggettate ai regimi sanzionatori specificamente previsti dalla normativa statale e regionale applicabile.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e nei modi previsti dalla legge.

DISPONE

La pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune.



IL SINDACO

(Enzo Poli)